

Corte di Cassazione e Dirigenti Unep

La recente sentenza della **Cassazione Civile, Sez. lavoro, 14/06/2006 n. 13718**, ha **accolto** il ricorso del Ministero della Giustizia **contro** la decisione del giudice di merito che aveva riconosciuto lo svolgimento di **mansioni superiori** ad un collega nominato, da vari anni, dirigente dell'ufficio NEP di appartenenza.

Come sempre, e forse più di altre volte, la Suprema Corte ha esposto il proprio pensiero in maniera approfondita e strutturata. Con una chiarezza esemplare.

Voglio soffermarmi sulla sostanza del problema ed evidenziare il concetto essenziale espresso nella sentenza:

le mansioni di Ufficiale Giudiziario Dirigente ben si adattano a quelle di un qualunque Ufficiale Giudiziario C1 e il provvedimento di nomina non comporta alcun conferimento di mansioni superiori.

Non riporto tutti gli argomenti della Cassazione, sviluppati su quindici pagine, sarebbe troppo lungo e non funzionale alle intenzioni di questo articolo. Ad ogni buon conto chiunque sia interessato può trovare la versione integrale della sentenza su questo sito internet sotto la data del **31 luglio 2006**.

Ma, per una migliore comprensione, è necessario riferire sommariamente alcuni degli argomenti sviluppati dal giudice:

1. l'ordinamento del 1959 ha comportato la creazione di una burocrazia interna agli uffici NEP. La nascita del "dirigente" ne è una conseguenza, ma è **escluso** che si sia voluto creare una qualifica autonoma (pagina 5 della sentenza);
2. **gli Uffici NEP**, pur comunicando o eseguendo, fuori del palazzo di giustizia, atti del giudice o di privati, **sono privi di rilevanza esterna** (non concorrono a formare né a manifestare alcuna volontà dell'amministrazione di appartenenza - pagina 6);
3. il "dirigente" **non ha** compiti di riconoscimento e valutazione delle inosservanze degli obblighi di servizio degli ufficiali giudiziari, **sono compiti che competono al magistrato** dirigente dell'ufficio giudiziario che assume anche la responsabilità per l'omissione di controllo (pagina 7);
4. è destituita di fondamento la tesi secondo cui i dirigenti si siano trovati a svolgere, già dal 1990, prevalentemente compiti ascritti alla ex VIII qualifica funzionale. I compiti dei dirigenti unep corrispondono a quelli della ex VII qualifica funzionale (pagina 7);
5. il C.C.N.L. stipulato il 16 febbraio 1999 ha introdotto un nuovo sistema di classificazione del personale che ha portato le mansioni della vecchia VII qualifica a confluire **meccanicamente** in quelle dell'area C, posizione economica C/1 (pagine 10 e 11);
6. infine, **la sentenza rinvia ad una nuova Corte di Appello** il compito di verificare se la contrattazione integrativa (la cui valutazione è esclusa dalla competenza del giudice di legittimità) abbia stabilito di considerare le mansioni del dirigente riservate alla posizione economica C/2 oppure se abbia previsto una mera progressione economica, senza modificare la regola secondo cui le stesse mansioni potevano essere svolte legittimamente anche da dipendenti inquadrati nella posizione economica C/1.

Per completezza debbo riportare un'**ulteriore considerazione della Suprema Corte** (a pagina 6):

i compiti dell'ufficiale giudiziario (quelli giurisdizionali, non quelli meramente burocratici, n.d.a.) **sono** delicatissimi e **professionalmente rilevanti**.

Fin qui l'esposizione di dati di fatto che, senza dubbio, forniscono materiale abbondante per più di un dibattito sul merito, ma anche, ed è quello che più interessa in questa sede, sulle scelte (o non scelte) della categoria e sui "desiderata" passati e presenti dei colleghi.

Propongo alcune considerazioni.

Questa sentenza è sicuramente **una doccia fredda** per quanti coltivano l'idea che la figura dell'ufficiale giudiziario possa essere valorizzata dalla crescita esponenziale delle piante organiche. Per chi sostiene questa tesi, il conseguente aumento delle responsabilità amministrative (ma solo ragionieristiche e contabili) dovrebbe comportare, per dirigenti e preposti vari, una scalata della gerarchia burocratica dell'amministrazione statale.

Il rinvio ad un nuovo giudice di merito lascia aperto l'unico residuo spiraglio di speranza per quanti puntano sulla valorizzazione dell'ufficiale giudiziario modello "da scrivania".

Ma, dopo questa sentenza, **tali spazi si fanno decisamente più angusti**.

A quanto pare la direzione degli uffici, ancorché di grandi dimensioni, e l'attività amministrativa non appaiono, agli occhi del massimo organo giudicante, degni di particolare considerazione né riconoscimento. I giudici, che di queste cose se ne intendono, sanno distinguere tra attività amministrativa e i citati compiti "delicatissimi e professionalmente rilevanti".

Per giunta, a pagina 10, il giudice estensore ci ricorda che l'art. 6 del d.lgs. n. 29/1993 (ora art. 6 del d.lgs. 165/2001) prevede la possibilità di dotare l'unep di figure apicali **solo a patto che non vi siano maggiori costi finanziari** e quindi solo sottraendo queste figure all'organico delle cancellerie.

Questo spiega la miseria della pianta organica dei nostri C3 e ci mette in condizione di pre-sagire quanto a lungo tale dotazione resterà così "snella".

Sappiamo tutti quanto il nostro "fianco" statale sia ancora più debole se valutato in tutto il suo complesso. Basta pensare ai diritti di protesto computabili, alla tristezza dei rimborsi spese aggiornati con il contagocce, tartassati e assurdamente divisi con chi svolge solo attività amministrativa senza spese né rischi di alcun genere, ai buoni pasto non riconosciuti e così via.

Un sistema **ampiamente demotivante** che spinge verso una direzione opposta a quella dell'efficacia del servizio.

Conseguenze? Risultanti spesso deludenti per l'utenza e, per noi, sottrazione di competenze e **impoverimento** della categoria.

Basta con le lamentazioni, sono argomenti arcinoti.

Per contro:

- i giudici del Tribunale di Vasto e poi la stessa Amministrazione hanno riconosciuto senza difficoltà che le **offerte reali** non potevano essere pagate con i nostri diritti ma vanno compensate con le voci previste dalla **Tariffa Notarile**;
- il giudice di Cassano d'Adda ha stabilito che le **attività relative alle indagini patrimoniali** debbono essere liquidate facendo riferimento alla **Tariffa Forense**;
- il padre della riforma delle esecuzioni, l'onorevole **Kessler**, ha chiarito in più occasioni che uno degli intenti della riforma è quello di "responsabilizzare" l'ufficiale giudiziario nell'interesse dell'efficacia delle procedure esecutive, ma che a tale responsabilizzazione dovrà corrispondere, sempre nell'interesse dell'efficacia suddetta, l'**incentivazione**, anche di tipo economico, al conseguimento dei risultati attesi.

Insomma si va affermando, in lenta progressione e su piani diversi, una **concezione alternativa** dell'ufficiale giudiziario.

Evidentemente, dopo la fiammata di entusiasmo per la libera professione di alcuni anni fa, qualcosa è rimasto a covare sotto la cenere e qualche seme di quelle idee è attecchito, forse più in cervelli estranei alla categoria che nei nostri.

Di qui una domanda che vuole essere anche una ipotesi di riflessione e di lavoro:

vale la pena di continuare ad incaponirsi su strade che ci portano a:

- a) **risultati negativi** sul piano delle risposte giurisdizionali;
- b) a **confliggere** con altre categorie assai più numerose e quindi anche **sindacalmente più potenti** della nostra;
- c) a doversi accontentare o convincere che risultati assolutamente minimalisti siano delle vittorie anche se hanno solo la conseguenza di creare **ulteriore burocrazia** negli uffici e l'illusione, in pochissimi, di essere un poco più importanti degli altri colleghi. Ma solo all'interno degli uffici, stante la considerazione testé affermata dai giudici della Cassazione per i nostri riverendi dirigenti? Punto interrogativo.

Forse è il caso di parlarne tra colleghi.

Di ragionare tranquillamente, cercando anche di cogliere il mutamento del clima culturale che caratterizza questa fase storica ed economica.

Grazie per l'eventuale attenzione e un saluto a tutti,

Pino Lobrano